

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI

Gentile avvocato,

Spero peraltro che la Sua “percezione femminile delle esperienze” sappia dare voce anche alle problematiche di un marito e di un padre come me.

Faccio infatti parte di quella folta schiera di genitori non affidatari ai quali il Tribunale, a seguito della separazione personale, ha assegnato il pagamento di un contributo per il mantenimento dei figli, allora minori ed ora maggiorenni.

Nel caso specifico mio figlio ha da poco compiuto i 26 anni, dopo aver frequentato per tre anni la facoltà di farmacia ha deciso che non era la sua strada ed ora, nonostante sia iscritto a “scienze politiche” ha dato cinque esami in tre anni, non studia praticamente più e non lavora.

Per quanto tempo ancora dovrò concorrere al suo mantenimento? Non esiste una legge che tuteli i genitori dai figli lazzaroni?

Dario G., Bergamo

Caro lettore,

passando subito al Suo problema, desidero incidentalmente rilevare che casi come quello da lei prospettato sono tutt'altro che infrequenti in una realtà come la nostra dove la tendenza di molti giovani è quella di iscriversi sempre più numerosi a facoltà universitarie che poi non vengono portate a termine e si risolvono quindi in comode “aree di parcheggio”.

D'altra parte la Corte di Cassazione in questi ultimi anni ha sempre confermato (si cfr da ultima Cass. 1353/99) il suo consolidato orientamento circa l'obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente convivente con l'altro genitore, assimilando la posizione del primo a quella del figlio minore.

L'obbligo di mantenimento cessa solo quando il figlio si trovi già avviato ad un effettivo lavoro che gli dia autonomia economica, ma anche quando il genitore dimostri di aver messo il figlio nelle condizioni concrete di assumere tale idoneo lavoro o di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lavorativa, anche se il figlio non abbia voluto profittarne (Cass. N.3709/77).

In tale ultima direzione si è recentemente mossa la Suprema Corte allorchè ha specificato che **l'obbligo contributivo previsto dall'art. 148 C.C. nei confronti dei figli maggiorenni continua invariato fino a quando il genitore interessato non provi o che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica o che è stato da lui posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente ma non abbia tratto profitto per sua colpa.**

Ne consegue che il genitore, come nel Suo caso, il quale contesti la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio maggiorenne che non svolge attività lavorativa retribuita è tenuto a fornire la prova della condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento d'inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità ovvero di rifiuto di corrispondenti occasioni di lavoro.

Provi comunque, prima di agire, a prospettare a Suo figlio questa eventualità; può anche darsi che lo spauracchio della cessazione del diritto ad essere mantenuto "a vita" possa sbloccare la situazione meglio di un'azione giudiziale in tal senso, comunque, sempre possibile.